

Modifica di Statuto (14/12/2004)

STATUTO DELLA FONDAZIONE

“LuVI – LUOGO DI VITA E DI INCONTRO ” – ONLUS

(Atto notarile redatto dal Notaio Alberto Sallizia e registrato a Milano il 28/12/2004)

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 1 – Costituzione

E' costituita la Fondazione denominata “Lu.V.I. – LUOGO DI VITA E DI INCONTRO” – ONLUS, per realizzare e favorire progetti e servizi riguardanti persone in stato di bisogno attuati anche con convenzioni sia con privati sia con enti pubblici.

La Fondazione si propone di cooperare nel contesto delle iniziative pubbliche e private, che operano con analoghe finalità, stabilendo opportune forme di collegamento, di partecipazione, di cooperazione e privilegiando il rapporto con le espressioni delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale con particolare attenzione al volontariato di cui intende valorizzare l'opera.

In questo quadro saranno attuate forme innovative di partecipazione e di sostegno della Comunità alla vita della Fondazione, basate sulla possibilità per i partecipanti e i sostenitori di essere accolti nel Comitato dei Promotori o di designare propri rappresentanti nel Comitato Esecutivo o nel Comitato Scientifico.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, l'organizzazione assume nella propria denominazione la qualificazione di “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” sintetizzata nell'acronimo “ONLUS”, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo la denominazione “ONLUS” viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 – Sede

La Fondazione ha sede in Milano, Via Napo Torriani 10. Il Consiglio Generale può trasferire la sede nell'ambito della stessa città ed anche in altre città della Regione Lombardia.

Art. 3 – Scopo

La Fondazione ha per scopo di provvedere, secondo le condizioni storiche e la disponibilità di strutture, all'assistenza di persone svantaggiate di qualunque età, sesso e condizione, necessitanti di cure e di ospitalità temporanea anche per accompagnatori e familiari, per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro, nei settori “assistenza socio-sanitaria”, “formazione”, “beneficenza” e “ricerca scientifica” di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, concretizzantesi nelle attività istituzionali indicate nel successivo art. 4.

Art. 4 – Attività

La Fondazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende raggiungere le proprie finalità mediante la realizzazione di strutture strettamente integrate nella rete dei servizi socio-sanitari esistenti nel territorio e dedicati in particolare alla assistenza alle fasce deboli della popolazione:

- Struttura Hospice per pazienti terminali secondo i requisiti definiti recentemente nella Delibera

Regionale “Atto di indirizzo e coordinamento delle Cure palliative” (Delibera n. 39990 – 30/11/98).

- Casa di accoglienza per disabili non autosufficienti con intenti riabilitativi finalizzati al recupero sociale.
- Centro diurno per pazienti con malattia di Alzheimer in fase iniziale con intenti riabilitativi finalizzati al recupero sociale.
- Residenza per pazienti dimessi dall'ospedale per acuti in attesa di una sistemazione favorevole a un rientro nel proprio domicilio.
- Centro di formazione degli operatori socio-sanitari dedicati al bisogno delle persone deboli e svantaggiate.
- Centro di studi e di ricerca per problemi assistenziali delle persone deboli e svantaggiate.

La Fondazione, inoltre, si propone di perseguire anche le seguenti attività:

Formazione pre-Laurea e post-Laurea rivolta a Medici (insegnamenti nel Corso di Laurea di Medicina e nelle Scuole di Specializzazione, corsi di aggiornamento per MMG, ecc); Infermieri; Terapisti della riabilitazione; Assistenti Sociali; Psicologi; Operatori non sanitari (corsi per Volontari). Educazione popolazione del bacino territoriale di appartenenza delle strutture assistenziali precedentemente definite; ricerca (sperimentazione modelli assistenziali, elaborazione protocolli nel settore delle cure palliative nelle malattie avanzate inguaribili e terminali).

La Fondazione non ha scopo di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali previste nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del citato D. L.gvo n. 460 del 4 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 5 – Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- Il Comitato dei Promotori
- Il Consiglio Generale
- Il Comitato Esecutivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 6 – Il Comitato dei Promotori

Il Comitato dei Promotori è costituito da tutti i Sostenitori con la funzione di contribuire a proposte di attività nel rispetto delle motivazioni sociali e culturali poste a base dell'atto costitutivo e dello statuto.

Sono considerati Sostenitori i Fondatori comparsi nell'atto costitutivo. Ad essi possono essere equiparati e quindi aggiunti altri aderenti alla Fondazione accettati dal Consiglio Generale per il contributo scientifico, morale ed economico da essi fornito per lo sviluppo delle iniziative della Fondazione, fino al raggiungimento di un limite massimo di cinquanta componenti.

Presiede le riunioni del Comitato dei Promotori uno dei suoi componenti eletto con votazione

palese a maggioranza semplice. In caso di sua assenza il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, membro più anziano presente. Il Presidente è coadiuvato da un Segretario. Il Comitato dei Promotori delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti in prima convocazione e senza vincoli di presenza costitutiva in seconda convocazione, con voto palese a maggioranza semplice. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente. Il Comitato dei Promotori propone al Consiglio Generale i tre nominativi dei membri del Comitato Esecutivo di sua competenza e provvede a proporre la loro sostituzione nel caso della loro decadenza, secondo quanto stabilito dall'art. 7 dello statuto. Il Comitato dei Promotori nomina anche il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Comitato dei Promotori può proporre i nominativi fra cui il Consiglio Generale può nominare i membri di un Comitato Scientifico e di Commissioni di Studio e Lavoro ai fini del raggiungimento degli scopi della Fondazione. Il Comitato dei Promotori può, infine, costituire un albo dei sostenitori della Fondazione nel quale vengono registrati ed eventualmente resi pubblici i nominativi delle persone che abbiano contribuito economicamente per lo sviluppo della Fondazione. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel libro delle riunioni del Comitato dei Promotori. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 7 – Il Comitato Esecutivo

Il Comitato è costituito da sette componenti (sei nominati più, di diritto, il Presidente). Tre componenti sono nominati liberamente dal Consiglio Generale ed i rimanenti tre sono nominati dal Consiglio Generale a seguito di proposta del Comitato dei Promotori. In caso di decesso o dimissioni di uno o più membri del Comitato Esecutivo lo stesso deve procedere al reintegro dei suddetti, entro 30 giorni, mediante cooptazione. Secondo la fonte della nomina, il Consiglio Generale alla prima riunione utile conferma la nomina del componente cooptato ovvero ne nomina uno ex novo.

I membri del Comitato Esecutivo della Fondazione restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati nell'incarico. In caso di decadenza di consiglieri dalla carica per dimissioni o altro motivo il Consiglio Generale provvede alla sostituzione.

Il Comitato Esecutivo così costituito è presieduto di diritto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, se è stato eletto, oppure da un membro del Consiglio più anziano di età.

Il Comitato Esecutivo, nell'ambito degli indirizzi generali ricevuti dal Consiglio Generale, ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria, della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie, potendo il Comitato stesso delegare parte delle sue funzioni a qualcuno dei suoi membri, fissandone le attribuzioni specifiche.

Si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi, ad esclusione del mese di agosto.

Il Comitato Esecutivo viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata postale, a mano o a mezzo fax o posta elettronica all'indirizzo dichiarato dai consiglieri e trascritto sui libri sociali (solo previa risposta di conferma) con l'indicazione dell'ordine del giorno, inviata almeno 5 giorni prima della data di riunione; è tuttavia valida ogni riunione non preceduta da convocazione, se con

la partecipazione della totalità dei membri. La convocazione può avvenire anche su richiesta:

- del Direttore;
- della metà più uno dei componenti del Comitato Esecutivo stesso;
- di uno dei Presidenti dei Comitati Consultivi qualora costituiti.

La riunione è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Direttore, partecipa alle riunioni con funzione consultiva e ne redige i verbali, curando l'esecuzione di ogni deliberazione.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti su specifici argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Pertanto, l'assunzione di delibere inerenti la straordinaria amministrazione dovrà essere obbligatoriamente e previamente autorizzata dal Consiglio Generale. Per le delibere riguardo argomenti sui quali i relativi Comitati Consultivi si sono espressi con voto unanime in modo contrario, il Comitato Esecutivo delibera con la maggioranza qualificata di almeno 3/4 dei presenti. Esso può conferire altresì specifici incarichi, anche a terzi, con funzioni che si rendono necessarie nello sviluppo e coordinamento delle attività della Fondazione, pure determinandone mansioni, eventuali retribuzioni e rimborsi spese. Le persone cui sono state attribuite le funzioni indicate possono partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo con voto consultivo, qualora non ne facciano parte di diritto per altro titolo. Delibera altresì circa eventuali assunzioni, licenziamenti dei dipendenti e in ordine ai problemi del personale in genere. Esso può nominare e revocare avvocati e procuratori speciali ad negotia e ad litem.

I verbali delle deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Art. 8 – Il Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto dai Consiglieri della Fondazione, in numero minimo di 3 e massimo di 7, sempre in numero dispari. Se il numero dei Consiglieri, durante il loro mandato, scende al di sotto del numero sopra indicato il Consiglio Generale deve procedere al reintegro dei Consiglieri mancanti, mediante cooptazione, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

Sono Consiglieri della Fondazione i membri dell'organo già denominato Consiglio di Amministrazione, e coloro che, con voto unanime del Consiglio Generale, sono dichiarati tali ad ogni effetto, scelti fra i membri del Comitato dei Promotori della Fondazione.

Lo status di Consigliere della Fondazione decade con il compimento del settantacinquesimo anno di età.

Il Consiglio Generale è presieduto di norma dal proprio Presidente indicato dall'Atto Costitutivo o in seguito nominato dal Consiglio stesso con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. Un Vice Presidente, nominato dal Consiglio, svolge pro tempore le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

Il Presidente nomina all'interno del Consiglio Generale un Segretario cui compete la redazione dei verbali delle riunioni.

Si riunisce almeno due volte l'anno, convocato dal Presidente, e ogni qualvolta venga richiesto

dalla maggioranza dei propri componenti o dal Comitato Esecutivo.

Il Consiglio Generale ha tutti i poteri di indirizzo e le competenze necessarie per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ed in particolare:

- nomina, per quanto di sua competenza, i componenti del Comitato Esecutivo;
- nomina il Direttore della Fondazione;
- nomina i componenti dei Comitati Consultivi;
- ammette a Promotore della Fondazione, in conformità con le finalità del presente Statuto, persone fisiche, organizzazioni non riconosciute e persone giuridiche. Il Consiglio Generale stabilisce, altresì, la decadenza dallo status di Promotore della Fondazione di chi si discosti dalle finalità proprie e della Fondazione;
- approva il rapporto annuale programmatico e di attività, nonché i bilanci consuntivi e di previsione sottoposti dal Comitato Esecutivo;
- delibera le modifiche dello Statuto, approva i regolamenti interni e di organizzazione proposti dal Comitato Esecutivo, nonché altri eventuali regolamenti necessari per il corretto funzionamento della Fondazione;
- esamina la relazione sull'attività e la situazione economico-finanziaria che il Comitato Esecutivo deve inviare ogni sei mesi allo stesso.

Il Consiglio Generale può inoltre approvare i progetti proposti dal Comitato dei Promotori e avviarne l'attuazione delegando specifici "gruppi operativi".

Art. 9 – Validità delle adunanze

Per la validità delle adunanze del Consiglio Generale occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti e a voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di modifiche aventi per oggetto il presente statuto è richiesta la presenza di 3/4 dei componenti e la delibera avviene con maggioranza dei presenti.

Art. 10 – Convocazione del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente con lettera da recapitare agli interessati almeno sette giorni prima dell'adunanza o con messaggio di posta elettronica all'indirizzo dichiarato dai componenti e trascritto sui libri sociali, contenente gli argomenti all'ordine del giorno ed in caso di urgenza con preavviso telegrafico di due giorni.

Il Consiglio Generale è validamente costituito, anche se non convocato con le modalità sopra indicate, con la presenza della totalità dei Consiglieri e della maggioranza dei Revisori

Il Consiglio si raduna di norma presso la Sede o altrove, se è necessario, ma sempre in Italia.

Il Consiglio si riunisce di norma in seduta ordinaria tutte le volte che si rende necessario per la gestione della Fondazione e comunque in occasione dell'approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo e della verifica delle linee guida e delle strategie della Fondazione. E' inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno per l'interesse della Fondazione, o su richiesta del Comitato dei Promotori, oppure su richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri in carica o di un Revisore dei Conti o del Collegio dei Revisori.

Alle riunioni devono essere invitati a partecipare anche i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti se nominato.

Art. 11 – Il Presidente del Consiglio Generale

Il Presidente del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo è scelto tra i componenti del Consiglio Generale o da questi scelto tra quanti abbiano meritato per l'azione svolta a favore della Fondazione e per il rispetto delle sue finalità.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, tutti i poteri di firma libera per l'ordinaria amministrazione della Fondazione.

Inoltre il Presidente ha i seguenti poteri:

- a) convoca Consiglio Generale ed il Comitato Esecutivo che presiede proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- b) firma gli atti e quanto altro occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- c) coordina le attività degli organi della Fondazione e sorveglia il buon andamento amministrativo della stessa;
- d) cura l'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni del Comitato dei Promotori per il rispetto delle motivazioni dell'atto costitutivo e dello statuto e ne propone la modifica qualora si rendesse necessario;
- e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo e provvede ai rapporti con il Comitato dei Promotori e con le Autorità Tutorie;
- f) adotta, in caso di motivata urgenza, ogni provvedimento di ordinaria e di straordinaria amministrazione opportuno sottoponendolo nel più breve tempo a ratifica del Consiglio Generale.

Il Presidente può delegare i propri compiti al Vice Presidente. Il Vice Presidente surroga il Presidente stesso in caso di assenza o impedimento. La firma libera del Vicepresidente attesta automaticamente l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Nell'esercizio delle Sue funzioni il Presidente può essere coadiuvato da un Direttore nominato dal Consiglio Generale. Il Direttore, partecipa alle riunioni con funzione consultiva e ne redige i verbali, curando l'esecuzione di ogni deliberazione.

Art. 12 – Compensi per i componenti degli organi amministrativi e di controllo

Ai componenti il Comitato dei Promotori non spetta alcun compenso per l'attività svolta, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'Ufficio ricoperto. Con specifica delibera consiliare possono essere attribuite remunerazioni a componenti ai quali vengono affidati incarichi particolari, e comunque entro i limiti di cui all'art. 10 – 6° comma – del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Ai componenti degli organi di controllo può essere corrisposta una indennità fissata dal Consiglio Generale su proposta del Comitato Esecutivo che ne determina anche l'entità in importi individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dalla legge per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Art. 13 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Comitato dei Promotori può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre

componenti effettivi. Almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente, se non è stato nominato dal Comitato dei Promotori;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli Organi sociali;
- riferisce annualmente con relazione scritta al Comitato dei Promotori trascritta nell'apposito libro dei verbali delle riunioni dei Revisori dei Conti.

AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

Art. 14 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione originario, come versato dai fondatori;
- dai beni immobili e mobili e da valori per lasciti, donazioni, acquisti, che vengono acquisiti in proprietà dalla Fondazione, con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Art. 15 – Entrate ed esercizio finanziario

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi:

- a) con le rendite del patrimonio;
- b) con ogni altro provento non espressamente destinato ad incremento del patrimonio, con sovvenzioni e contributi da parte di persone ed enti pubblici e privati;
- c) con gli interessi attivi e con altre rendite patrimoniali.

Le entrate della Fondazione devono essere interamente impiegate per il raggiungimento degli scopi istituzionali e di quelli ad esse strettamente connessi.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione, ai componenti degli organi ed ai dipendenti della Fondazione, in qualsiasi forma, anche indiretta nel rispetto del comma 6 dell'art. 10 del d.l.gs 4 dicembre 1997, n. 460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Conto consuntivo dell'esercizio precedente e il preventivo per quello successivo devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno, in conformità all'art. 25 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

L'ordinamento, la gestione e la contabilità delle strutture e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni dei responsabili delle strutture e dei servizi stessi, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Comitato Esecutivo approvati dal Consiglio Generale.

COMITATO SCIENTIFICO – COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO

Art. 16 – Comitato Scientifico – Commissioni di studio e di lavoro

Per il raggiungimento degli scopi il Consiglio Generale può nominare un Comitato Scientifico e

Commissioni di studio e di lavoro composte da un numero illimitato di membri scelti tra persone che si siano distinte per iniziative sociali e culturali, studi e ricerche in ordine ai problemi sociali emergenti e connessi agli scopi statutari o che abbiano concorso a migliorare l'attività della Fondazione.

I suddetti membri decadono automaticamente dall'incarico dopo tre assenze consecutive dalle riunioni delle rispettive commissioni o comitati.

Il Comitato Scientifico e le Commissioni di studio e di lavoro sono organi consultivi del Comitato dei Promotori e dovranno essere da questo sentiti nella formulazione di piani di attività connessi alle finalità istituzionali.

I pareri del Comitato Scientifico e delle Commissioni non sono vincolanti.

Il Comitato Scientifico e le Commissioni di studio e di Lavoro sono presieduti dal Presidente del Consiglio Generale o da un suo delegato.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Estinzione della Fondazione

La Fondazione può estinguersi o trasformarsi ai sensi degli artt. 27 e 28 C.C. nel caso in cui gli scopi per i quali era stata costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità o il patrimonio è divenuto insufficiente. In tali casi il Consiglio Generale delibera sulla estinzione o la trasformazione della Fondazione.

L'estinzione o la trasformazione della Fondazione deve essere deliberata dal Consiglio Generale con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio, inoltre, delibera la nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altre ONLUS aventi analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve in modo diverso da quello imposto o consentito dalla legge.

Art. 18 – Norma di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni e le leggi vigenti.